



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1219/2021** promossa da:

Controparte_1

[...], in persona dei curatori *Controparte_2* e *[...]*
CP_3, elettivamente domiciliata in Catania, via Umberto I n. 250, presso lo studio dell'Avv. Pierpaolo M. Sanfilippo e dall'Avv. Ascenzo Lucantonio, che la rappresentano e difendono nel presente procedimento, giuste procure allegate all'atto di citazione ed alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 24.10.2023;

ATTORE

contro

Controparte_4, in persona del Presidente *p.t.* della *Controparte_5*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domicilia *ope legis*, in via Buccio da Ranallo (complesso monumentale San Domenico);

CONVENUTO

OGGETTO: Appalto di opere pubbliche.

CONCLUSIONI

All'udienza del 16.12.2025 la parte attrice insisteva per l'ammissione delle prove già rigettate e si riportava alle conclusioni formulate nell'atto di citazione, mentre la parte convenuta si riportava alle conclusioni formulate nella comparsa di risposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.

Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 16.07.2021 il Controparte_1 (breviter, CP_1) adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: (i) Accertare e dichiarare l'obbligazione della convenuta Controparte_4, quale committente dell'appalto stipulato in data 13 settembre 1990, per come meglio indicato in narrativa, a rendere indenne l'appaltatore CP_6, ora Controparte_1, in ordine ai maggiori oneri di cava a quest'ultimo non imputabili per come occorsi nell'esecuzione dell'appalto medesimo, della somma non minore di € 751.786,55 (settecentocinquantuno-milasettecentoottantasei/55), e per l'effetto condannare la medesima Controparte_4 a favore del [...] Controparte_7 al pagamento della detta somma – o nella misura, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di giustizia – oltre agli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 2003 sino al soddisfo; (ii) Accertare e dichiarare l'obbligazione della medesima convenuta CP_4 [...] nei confronti del Controparte_1 in ordine sia alla revisione del compenso (v. supra § 3.2.) relativo ai maggiori oneri contrattuali non imputabili a parte attrice, sia agli interessi legali e moratori dovuti ai sensi dell'art. 35 del Capitolato generale del 1962, per somma non minore di € 864.724,45 (ottocentosessantaquattromilasettecento-ventiquattro/45), e per l'effetto condannare la medesima Controparte_4 a favore del Controparte_1 in amm. CP_1 al pagamento della detta somma – o nella misura, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà*

di giustizia – oltre agli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 2003 sino al soddisfo; (iii) Accertare e dichiarare l’obbligazione della medesima convenuta Controparte_4 nei confronti del Controparte_1 in ragione dei ritardi inescusabili della medesima Amministrazione appaltante nel pagamento dei SAL relativi al medesimo contratto di appalto, al pagamento degli interessi dovuti ai sensi della disciplina di settore (Capitolato generale al tempo vigente), per somma almeno pari ad € 12.277,53 (dodicimiladuecentosettantasettemila/53) - o nella diversa misura che il Tribunale riterrà di giustizia – condannando la Controparte_4 al relativo pagamento a favore del Controparte_1 in amm. straordinaria, oltre interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c. dalla costituzione in mora, giusta notifica della domanda di accesso al procedimento arbitrale in data 10 agosto 2000 (doc. 15), sino al soddisfo. (iv) con vittoria di spese e compensi”.

La controversia veniva assegnata allo scrivente in data 27.07.2021 che con decreto reso in pari data differiva la prima udienza *ex art. 168bis*, comma V c.p.c. al 08.03.2022, ove veniva dichiarata la contumacia della CP_4 [...], attesa la regolarità della notifica e la mancata costituzione della parte, con assegnazione dei termini di cui all’art. 183, comma VI c.p.c.

Con istanza del 09.05.2022 l’attrice chiedeva di poter rinnovare la citazione, atteso che la stessa, per mero errore materiale, evocava il convenuto presso il Tribunale di Catania, sicché rilevata la nullità dell’atto di citazione *ex art. 163*, comma III, n. 1) e *164*, comma I c.p.c. veniva assegnato al CP_1 termine perentorio per il rinnovo della notifica dell’atto introduttivo del giudizio emendato.

In data 03.10.2022 si costituiva in giudizio la Controparte_4, che concludeva nei seguenti termini: “*Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito : 1) in primis, dichiarare l’avversa domanda inammissibile ovvero infondata; 2) in via subordinata, previa idonea prova a supporto, e previa nuova CTU nella quale il perito tenga conto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto accogliere la richiesta di revisione dei prezzi nei soli limiti correlati alle eventuali distanze maggiori rispetto agli 80 km, range entro il quale i prezzi*

sono già stati stabiliti e riportati nel citato documento. Con ogni conseguenza in ordine alle spese”.

Alla nuova udienza del 25.01.2022 venivano nuovamente assegnati i termini di cui all’art. 183, comma VI c.p.c. e con successiva ordinanza del 13.06.2023, rigettata la prova orale richiesta dall’attrice, si disponeva C.T.U. al fine di rispondere ai seguenti quesiti: *“Esaminata la sola documentazione ritualmente depositata in giudizio dalle parti giudizio, eseguiti i sopralluoghi ritenuti necessari il C.T.U.: 1) valuti la fondatezza della riserva iscritta in data 25.06.1992 dall’appaltatore CP_6 con riferimento ai maggiori oneri sostenuti dall’impresa per approvvigionamento di materiali lapidei necessari per la realizzazione dell’opera appaltata, sulla base degli accordi ripassati tra le parti di cui al contratto di appalto ed al capitolato speciale, con particolare riferimento agli artt. 78 e 96 del capitolato; 2) in caso di risposta positiva al punto precedente, quantifichi i compensi revisionali nonché gli interessi dovuti sulle somme riconosciute, alla stregua della disciplina applicabile ratione temporis, sulla base della documentazione versata in atti; 3) quantifichi gli interessi dovuti all’impresa in ragione degli eventuali ritardi riscontrati – sempre sulla base della documentazione versata in atti - nel pagamento dei SAL di cui al medesimo contratto di appalto, alla stregua della disciplina applicabile ratione temporis”.*

Il perito nominato, Ing. Persona_1 prestava giuramento all’udienza del 10.10.2023 e depositava l’elaborato tecnico definitivo in data 21.05.2024, a seguito di una richiesta di proroga tempestivamente avanzata e concessa dal Tribunale. Con successiva ordinanza del 04.06.2024 veniva assegnato al C.T.U. un termine per rispondere per iscritto alle osservazioni contenute nella nota di trattazione scritta di parte attrice del 04.06.2024. Il perito depositava l’integrazione peritale in data 11.06.2024 e, con successiva ordinanza del 03.12.2024, ritenuta l’assenza dei presupposti per la rinnovazione delle operazioni peritali ai sensi dell’art. 196 c.p.c. nonché la causa matura per la decisione, veniva disposto un rinvio al 16.12.2025 per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza in parola le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

1. L'attrice evidenzia che, con Deliberazione consiliare n. 92/2 del 12 dicembre 1988 e successive Deliberazioni della Giunta regionale n. 1858, 1859 e 2497 del 1989, venivano approvati i progetti e gli appalti relativi a tre interventi di difesa costiera locali nelle province di Teramo, Pescara e Chieti.

Deduce che per l'affidamento di detti lavori veniva autorizzata una tornata di tre licitazioni private, ai sensi dell'art. 24 lett. b), legge n. 584/77, e con apposita lettera di invito veniva quindi invitata a partecipare alla licitazione per l'affidamento dei lavori, relativi ai 3 lotti, la società ^{Con} [redacted], ora in fallimento, già

Controparte_8

In riferimento all'appalto relativo al terzo lotto sopra indicato, ed in particolare agli interventi da realizzare a Fossacesia, Casalbordino e San Salvo, l'attrice risultava aggiudicataria, con un ribasso pari al 13,13% sull'importo dei lavori a base d'asta, per un totale di Lire 8.851.500.000.

Rappresenta inoltre che in data 13.09.1990 IRA e la *Controparte_4* sottoscrivevano il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori relativi al terzo lotto, con il relativo Capitolato Speciale ed elenco prezzi, da considerarsi parte integrante e sostanziale del medesimo contratto.

La società attrice deduce che, nel corso dei lavori da realizzare, subiva maggiori costi per l'approvvigionamento di scogli e pietrame, da reperire presso cave diverse e più distanti da quelle originariamente previste e dichiarate nell'offerta formulata in sede di gara, formulando al riguardo apposite riserve. Lamenta, inoltre, il ritardo nel pagamento delle somme dovute, con notevole accumulo di interessi. Tali circostanze, inoltre, troverebbero riscontro negli esiti della C.T.U. disposta nell'ambito di un procedimento arbitrale già intercorso tra le parti, e depositata in data 18.02.2003. Nondimeno, considerato che prima la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza m. 3583 del 15.09.2008 e poi la Cassazione, con sentenza del 30.10.2014, avevano rilevato l'inefficacia sopravvenuta della clausola compromissoria posta a fondamento del lodo arbitrale del 13.05.2003, l'attrice agisce in sede giurisdizionale al fine di: i)

accertare e dichiarare l'obbligazione della convenuta **Controparte_4** - in qualità di committente dell'appalto – al pagamento dei maggiori oneri necessari per il reperimento dei materiali, per cause alla stessa non imputabili, per una somma non minore ad € 751.786,55, oltre interessi legali dal 01.01.2003 e fino al soddisfo; ii) in riferimento a tale importo per la revisione dei prezzi, accertare e dichiarare l'obbligo della **CP_4** al pagamento degli interessi legali e moratori, ai sensi dell'art. 35 del Capitolato generale del 1962, per una somma totale non minore di € 864.724,45, oltre interessi legali a decorrere dal 01.01.2003 e sino al soddisfo; iii) infine, accertare e dichiarare l'obbligo della convenuta **Controparte_4** al pagamento degli interessi dovuti, ai sensi della disciplina di settore, per i ritardi sui pagamenti dei S.A.L., relativi al contratto di appalto, per un importo non minore di € 12.277,53.

La Regione Abruzzo, nel costituirsi in giudizio, insiste per il rigetto integrale della domanda attorea, sostenendo, innanzitutto, che i maggiori costi lamentati dall'impresa per l'approvvigionamento di scogli e pietrame non possano essere posti a carico della stazione appaltante, atteso che il contratto e il capitolato speciale attribuivano all'appaltatore l'intero rischio relativo alla reperibilità dei materiali, ai trasporti e ai costi connessi, essendosi l'impresa espressamente dichiarata a conoscenza delle condizioni delle cave e avendo accettato prezzi ritenuti remunerativi.

Eccepisce, inoltre, che le pretese attoree sarebbero prive di adeguato riscontro probatorio, avendo il **CP_1** affermato genericamente di non aver potuto utilizzare le cave originariamente individuate e di essersi dovuta rifornire altrove, senza però dimostrare né l'effettiva impossibilità di utilizzare le cave abruzzesi, né i maggiori costi concretamente sostenuti.

Quanto agli interessi per il ritardato pagamento dei S.A.L., la convenuta afferma che essi sarebbero già stati corrisposti e che, pertanto, nulla sarebbe ulteriormente dovuto. Infine, contesta le conclusioni della consulenza tecnica richiamata dall'attrice, ritenendo che il C.T.U. abbia utilizzato criteri di calcolo errati e abbia sovrastimato i maggiori costi di trasporto, trascurando il limite degli 80 chilometri già contemplato nei prezzi contrattuali.

2.1 Tanto premesso e venendo al merito, al fine di valutare la fondatezza delle domande avanzate dalla parte attrice è stata disposta in corso di causa una

perizia, affidata all'Ing. *Persona_1* L'elaborato definitivo, depositato dal C.T.U. in data 21.05.2024, anche a seguito dei chiarimenti resi con integrazione del 11.06.2024, deve ritenersi logico e razionale, con argomentazioni scientificamente corrette e frutto di attenta e scrupolosa disamina degli elementi di valutazione in suo possesso, e potrà essere condiviso con le precisazioni di seguito illustrate.

Al primo punto del quesito veniva chiesto al perito di valutare la fondatezza della riserva iscritta in data 25.06.1992 dall'appaltatore *CP_6* con riferimento ai maggiori oneri sostenuti dall'impresa per approvvigionamento di materiali lapidei necessari per la realizzazione dell'opera appaltata, sulla base degli accordi ripassati tra le parti di cui al contratto di appalto ed al capitolato speciale, con particolare riferimento agli artt. 78 e 96 del capitolato.

Al riguardo, deve essere innanzitutto chiarito che le valutazioni del C.T.U. in ordine alla tempestività della riserva non verranno prese in considerazione dal Tribunale, in quanto non oggetto specifico del quesito, atteso che, come correttamente rilevato dall'attrice in comparsa conclusionale, la *CP_4* [...] non ha mai sollevato l'eccezione di intempestività, considerata dalla giurisprudenza come eccezione in senso stretto, e pertanto la stessa non può essere rilevata d'ufficio dal Giudice.

In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dal *CP_1*, le risultanze della C.T.U. disposta in sede arbitrale non possono costituire l'unico compendio probatorio a supporto delle pretese economiche dell'attrice, non solo in termini di conclusioni ma anche in punto di condotta delle parti, in quanto la stessa è stata resa nell'ambito di un procedimento arbitrale illegittimo, in virtù della inefficacia della clausola compromissoria definitivamente accertata in sede giudiziale (*cfr.* doc. n. 18 e 19 fascicolo attore).

Ciò detto, la circostanza che ha originato la riserva consisterebbe nella sopravvenuta impossibilità dell'impresa di reperire i materiali lapidei rispetto a quanto dalla stessa previsto in sede di offerta di gara.

In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dal *CP_1*, i documenti costituenti l'appalto (contratto, capitolato generale e capitolato speciale) non imponevano alcun vincolo circa i luoghi di approvvigionamento

dei materiali, né vi era alcun riferimento rispetto a cave locali o a quelle preventivamente individuate dall'impresa nell'offerta di gara. Gli accordi siglati, dunque, lasciavano all'impresa ogni scelta – e conseguente responsabilità - in merito alla individuazione delle cave da cui rifornirsi (*cfr.* doc. n. 2 e 3 fascicolo attore).

Il contratto, invece, vincolava l'impresa all'assunzione di manodopera locale, quale unico esplicito riferimento a quanto riportato nella lettera di invito, nello specifico della nota *“coinvolgimento delle forze produttive locali”* (*cfr.* doc. n. 1 e 2 fascicolo attore).

Orbene, non può essere condivisa l'interpretazione delle disposizioni del Bando e del contratto operata dall'attrice in comparsa conclusionale, laddove ritiene che nel concetto di 'forze produttive' debbano ritenersi incluse le cave da cui approvvigionarsi, che pertanto avrebbero dovuto trovarsi esclusivamente nella Regione Abruzzo. In tal senso appare dirimente il contenuto dell'art. 78 del capitolato speciale, secondo cui *“L'Appaltatore provvede i materiali dove meglio crede purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto, salvo che nel capitolato speciale siano determinati i luoghi da cui i materiali stessi debbono provenire. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore della loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per apertura di cave, estrazioni ed occupazioni temporanee”*.

Pertanto, in relazione alla considerazione dell'attore secondo cui *“è dirimente accertare se «l'offerta di gara fosse o meno collegata alla previsione di estrarre i materiali da un sito determinato e contrattualmente determinato; ne conseguirà, nell'un caso, il rischio della sopravvenuta indisponibilità delle cave farà carico all'appaltante, nell'altro caso farà carico all'appaltatore”*, deve darsi risposta negativa, nel senso che la sopravvenuta indisponibilità delle cave restava a carico dell'appaltatore.

Infatti, in relazione ai prezzi unitari, utili alla contabilizzazione delle opere, l'art. 96 del capitolato speciale prevedeva la fornitura di materiali lapidei, dati in opera, da cave site entro un raggio di 80 km, senza alcun riferimento riconducibile alle specifiche cave indicate dall'impresa in sede di offerta.

Al verificarsi di una sopraggiunta impossibilità di rifornirsi presso le cave individuate, come correttamente rilevato anche dal perito, l'impresa aveva la

possibilità, senza poter avanzare ulteriori compensi oltre quelli stabiliti di rintracciare altre cave disponibili entro il raggio di 80 km ovvero di provvedere ad aprire nuove cave per le specifiche di necessità (cfr. pag. 3 integrazione perizia Ing. **Persona_1** del 11.06.2024, in atti).

Sul punto, non coglie nel segno l'attrice quando, in comparsa conclusionale, sostiene l'inconferenza della conclusione del perito per assenza di dati fattuali e giuridici a sostegno della medesima. In realtà, non solo gli artt. 8 e 78 del capitolato speciale d'appalto, ma anche la Legge regionale 26 luglio 1983 n. 43, consentivano espressamente all'impresa di poter attivare nuove cave con oneri a suo esclusivo carico, con la conseguenza che non rilevano le deduzioni in ordine ai tempi ordinariamente previsti per la conclusione della relativa procedura amministrativa.

L'Ing. **Per_1** ha inoltre rilevato, in maniera condivisibile, da un lato, che *“non risulta che l'impresa abbia verificato la possibilità di approvvigionarsi presso altre cave o di poterne aprire delle nuove, nel raggio di distanza prestabilito”*, dall'altro, che *“l'impresa ha autonomamente deciso di rifornirsi presso le cave di Apricena che, solo per le opere realizzate nella località di Fossacesia, risultano essere al di fuori del raggio degli 80 km previsti dal prezzo contrattuale”*.

Piuttosto, *“nel modificare le condizioni definite dai prezzi unitari, tali da non rientrare più nelle distanze di approvvigionamento dagli stessi individuate, l'impresa avrebbe dovuto attivare la procedura di definizione di un nuovo prezzo, in contraddittorio con la stazione appaltante, secondo la normativa in vigore. Agendo diversamente non vi è stato dato modo di effettuare, in contraddittorio con l'Ente appaltante, le debite verifiche circa l'effettiva fondatezza dei fatti e delle circostanze addotte, con riferimento alle cave, esistenti e potenziali, presenti nel raggio degli 80 km”*. Sul punto, scevra da vizi deve ritenersi la conclusione del perito secondo cui *“...si ritiene che l'impossibilità di reperire i materiali lapidei, conformemente a quanto definito secondo gli accordi ripassati tra le parti, non sia stata adeguatamente circostanziata da parte dell'impresa rendendo la riserva non adeguatamente fondata”* (cfr. pag. 26-27 consulenza tecnica definitiva Ing. **Persona_1** del 21.05.2024, in atti).

Quanto alla contestazione, ribadita in conclusionale dall'attore, relativa al fatto che il perito non avrebbe conteggiato i maggiori costi secondo l [...] *Controparte_9* TRASPORTI *CP_10* q.le/km. Lit. 20.40, fissato nell'art. 96, lett. C), del Capitolato speciale, l'Ing. *Per_1* evidenziava già in sede di risposta alle osservazioni delle parti che *“Si dissente da quanto osservato dal C.T.P. visto che i prezzi definiti nel capitolato speciale individuavano chiaramente le condizioni legate alle distanze dei luoghi di fornitura, da valutare sulla base di un raggio, cioè di una distanza lineare e non su una distanza di percorrenza dei mezzi di trasporto. In caso di necessità di approvvigionamento da distanze superiori, gli accordi contrattuali (Capitolato Genrale d'Appalto, art. 22) stabilivano che si sarebbe dovuto procedere alla definizione di nuovo prezzo, secondo l'iter procedurale espressamente definito dalla normativa in vigore R.D. 350/189, art. 21. La presenza del prezzo unitario definito per il trasporto (Trasporti Autocarro q.le/km Lit. 20,40) per km di percorrenza, era, come lo è di prassi, ragionevolmente riportato nel capitolato speciale al fine di provvedere alla contabilizzazioni di eventuali lavorazioni parziali non contemplate dai prezzi per lavori compiuti che, oltretutto, comprendevano implicitamente anche parte di percorrenze effettuate via mare, cosa invece non considerata secondo il metodo prospettato dal C.T.P.”* (cfr. pag. 3-4 risposta alle osservazioni, allegate alla consulenza tecnica definitiva Ing. *Persona_1* del 21.05.2024, in atti). La circostanza, peraltro, è ribadita dal C.T.U. anche nell'integrazione demandata dal Tribunale al fine di rispondere alle contestazioni avanzate in udienza dal *CP_1* (cfr. pag. 1-2 integrazione perizia Ing. *Persona_1* del 11.06.2024, in atti).

Sulla scorta delle superiori considerazioni, dunque, dovrà essere rigettata in quanto infondata sia la domanda di condanna della *CP_4* al pagamento dei maggiori oneri di cava, ma anche quella finalizzata ad ottenere il pagamento degli interessi legali e moratori su tali somme.

2.2 Il Fallimento, inoltre, chiede l'accertamento dei ritardi della *CP_4* nel pagamento dei S.A.L. e per l'effetto l'applicazione dei relativi interessi, ai sensi del Capitolato generale al tempo vigente.

Sul punto, la Regione Abruzzo contesta la quantificazione effettuata dall'attrice, che sarebbe prova di alcun supporto probatorio, evidenziando come gli interessi da ritardo sarebbero stati già pagati all'impresa, come specificato nell'Ordinanza n. 36 della Giunta Regionale richiamata dalla stessa parte attrice. In particolare, secondo la prospettazione del Fallimento l'Ordinanza aveva disposto *“la riliquidazione a favore dell'Impresa Controparte_1 di Catania, della complessiva somma di L. 97.517.188 di cui L. 92.052.939 per credito residuo dovuto per i lavori in oggetto ed interessi maturati per il ritardato pagamento dei certificati relativi ai singoli S.A. e Revisione Prezzi e L. 5.461.249 per IVA al 19%”*. Nondimeno, la parte attrice sostiene che la C.T.U. arbitrale avrebbe accertato la sussistenza di un credito residuo a fronte dei ritardati pagamenti dei S.A.L. e della Revisione prezzi, per complessivi € 12.277,53.

In relazione a tale domanda, lo stesso C.T.U. conferma che *“in atti non risultano essere presenti le copie dei documenti contabili afferenti alle liquidazioni effettuate dalla Controparte_4, rispetto ai certificati di pagamento emessi, indispensabili ad effettuare specifiche ed oggettive valutazioni. A tal proposito, risulta essere presente in atti esclusivamente una tabella riassuntiva del calcolo degli interessi, redatta dalla stessa IRA nel corso della C.T.U. dell'ing. Per_2 (doc 11), che prospetta un credito dell'impresa di Lire 138.480.182”*.

Non coglie nel segno il CP_1 nella comparsa conclusionale nel sostenere che la prova della debenza della somma possa essere rinvenuta nella C.T.U. e nei verbali di sopralluogo del 8.11.2002, 20.11.2002 e 10.12.2002 ad essa allegati, in quanto dall'esame dei medesimi non è possibile evincere con certezza le date effettive dei pagamenti ricevuti dall'impresa, elemento imprescindibile per la valutazione della correttezza del computo degli interessi maggiori reclamati rispetto a quelli effettivamente pagati dalla CP_4 (cfr. doc. n. 21 fascicolo attore).

D'altronde, anche l'Ing. Per_1 rileva che *“Dalla relazione della predetta C.T.U., si evince che l'ing. Per_2 abbia, in contraddittorio con i consulenti di parte e sulla base di documenti integrativi (mandato di pagamento della Controparte_4 del 23/07/1997 n. 358 quietanziato, ordinanza n. 36 della*

Controparte_4), il tutto non riportato in atti, effettuato specifiche considerazioni e valutazioni in merito alle somme riportate nella tabella ai pagamenti effettuati dalla *CP_4* L'ing. *Per_2* infine, sulla base di quanto accertato e calcolato attraverso gli allegati 7 ed 8, non presenti in atti, definisce la somma di lit. 23.772.608, quale credito restante a fronte dei ritardi dei pagamenti dei SAL e della Revisione dei prezzi”.

Conclude, dunque, in maniera pienamente condivisa dal Tribunale, nel senso che “Visto quanto su detto, il sottoscritto C.T.U. ritiene che la documentazione in atti non risulta essere sufficiente sia a definire una autonoma quantificazione di quanto richiesto e sia ad effettuare una plausibile verifica circa quanto definito dalla C.T.U. dell'ing *Per_2* per cui ritiene, conseguentemente, di non poter rispondere al quesito sottoposto” (cfr. pag. 28 consulenza tecnica definitiva Ing. *Persona_1* del 21.05.2024, in atti).

In definitiva, anche sulla scorta delle carenze probatorie sopra richiamate, alcuna voce di danno potrà essere riconosciuta per i maggiori oneri asseritamente sostenuti dal *CP_1* , rispetto al corrispettivo effettivamente incassato per l'appalto oggetto di causa. Di conseguenza, tutte le domande avanzate dal Fallimento *Controparte_1* [...] nei confronti della *CP_4* Abruzzo dovranno essere rigettate in quanto infondate.

3.1 Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate complessivamente come da dispositivo, in relazione al valore dichiarato della causa e tenuto conto della attività difensiva svolta principalmente nelle fasi di esame, introduzione, istruzione e decisione della controversia, facendo riferimento ai valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6.

3.2 Sulla scorta del medesimo principio le spese della C.T.U., già liquidate con provvedimento del 06.07.2024, dovranno essere poste definitivamente a carico del *Controparte_1* .

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa

civile iscritta al R.G. n. 1219/2021 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte dal *Controparte_1*
[...] nei confronti della *CP_4*
[...], per le causali di cui in motivazione;
- 2) condanna il *Controparte_1*
[...] al pagamento delle spese del presente procedimento in favore della *CP_4* Abruzzo, che liquida complessivamente in € 29.193,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- 3) pone definitivamente a carico della parte attrice le spese della C.T.U., già liquidate con provvedimento del 06.07.2024.

L'Aquila, 8 luglio 2026

Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli